INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 58

Concorso per titoli riservato agli ufficiali dell'albo nazionale

Salvo quanto previsto dagli articoli 57, 59 e 76 della presente legge, i posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio sono conferiti, nel limite di 300, mediante concorso per titoli al quale sono ammessi, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, gli ufficiali dell'albo nazionale in servizio presso gli uffici locali la data anteriore al 1 gennaio 1961. Nella, fissazione dei punteggi per i titoli deve essere dato valore preminente all'anzianita' di iscrizione all'albo nazionale.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	III — Carriere esecutive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-58-concorso-per-titoli-riservato-agli-ufficiali-dell-albo-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it